

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017  
634/2017/R/EFR**

**GRADUALITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 435/2017/R/EFR E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DEL REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI BILATERALI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA (CERTIFICATI BIANCHI)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: 53/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 172/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 292/2017/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 514/2017/R/efr);

- le comunicazioni da parte di distributori di energia elettrica o gas e di loro associazioni pervenute successivamente alla pubblicazione della deliberazione 435/2017/R/efr;
- la proposta di modifica delle Regole di funzionamento del mercato dei Titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE) inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) all'Autorità in data 4 agosto 2017, prot. Autorità 27055 del 16 agosto 2017 (di seguito: comunicazione mercato del 4 agosto 2017);
- la proposta di modifica del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica inviata dal GME all'Autorità in data 4 agosto 2017, prot. Autorità 27056 del 16 agosto 2017 (di seguito: comunicazione bilaterali del 4 agosto 2017);
- la comunicazione inviata dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) all'Autorità, al GME e ai Ministeri competenti in data 6 settembre 2017, prot. Autorità 28859 del 7 settembre 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, nel definire nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico sino all'anno 2020 e, nel ridisegnare molti aspetti del meccanismo dei certificati bianchi, ha disposto, tra l'altro, a valere dall'anno d'obbligo 2017:
  - la possibilità che i distributori soggetti agli obblighi trasmettano i TEE posseduti, ai fini dell'adempimento dei propri obblighi, due volte all'anno anziché una sola come prevedeva la normativa già vigente, introducendo una sessione aggiuntiva di trasmissione con scadenza al 30 novembre di ciascun anno;
  - la possibilità di compensare la quota di obbligo in capo a ciascun distributore obbligato inevasa, senza incorrere in sanzioni nel caso di conseguimento nel primo anno di almeno il 60% di essa, nell'anno successivo anziché nel biennio successivo come fino ad allora previsto;
- con la deliberazione 435/2017/R/efr, l'Autorità ha modificato alcuni aspetti della vigente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, al fine di tenere conto sia degli aspetti introdotti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sia delle specificità evidenziate nei mesi precedenti e anche oggetto della Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva approvata con la deliberazione 292/2017/R/efr;
- nel dettaglio, con la deliberazione 435/2017/R/efr, l'Autorità ha previsto, relativamente al contributo tariffario unitario definitivo da erogarsi per l'anno d'obbligo, con riferimento alla quantità di titoli consegnati da ciascun impresa, l'introduzione del criterio di competenza, definendo comunque un periodo transitorio in cui tale criterio sia combinato con quello di cassa già previsto in

precedenza. In particolare, l'Autorità ha disposto che, a partire dall'anno d'obbligo 2017, sia erogato:

- il contributo definitivo per l'anno d'obbligo corrente (ovvero nel quale avviene la consegna dei titoli), a valere sui titoli consegnati per tale anno, sino al raggiungimento degli obblighi in capo a ciascun distributore,
- il contributo definitivo per l'anno d'obbligo corrente a valere sugli eventuali recuperi degli anni d'obbligo 2015 e 2016 (accogliendo parzialmente quanto indicato dagli operatori nella fase della consultazione), ciascuno sino al loro completamento,
- il contributo definitivo per il corrispondente anno d'obbligo, a valere sui titoli consegnati per gli eventuali recuperi degli anni d'obbligo successivi al 2016, ciascuno sino al loro completamento,

disponendo, altresì, che a tali somme siano detratte, per ciascun distributore e con riferimento a ciascun anno d'obbligo, le somme erogate in acconto in occasione delle verifiche effettuate successivamente alla data del 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;

- il criterio di competenza di cui sopra è stato quindi introdotto con criteri di gradualità e combinato con il criterio di cassa, prevedendo che si applichi solo alle quantità di titoli residue degli anni d'obbligo a partire dal 2017 ed escludendo così i recuperi, ancora da completare, degli anni 2015 e 2016. Ciò ritenendo, in generale, che la definizione a priori del contributo che viene erogato a valere sulla quota di titoli afferenti le compensazioni degli obiettivi, in esito alle verifiche dell'anno successivo, possa costituire un calmier delle variazioni dei prezzi di scambio dei titoli, agendo, seppur parzialmente, da contributo di riferimento;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 435/2017/R/efr sono pervenute all'Autorità alcune comunicazioni da parte dei distributori di energia elettrica o gas e di loro associazioni, recanti istanze di revisione del criterio di competenza e di ripristino esclusivo del criterio di cassa precedentemente previsto;
- le istanze di cui al precedente punto sono state motivate in considerazione del fatto che l'applicazione del criterio di competenza aumenterebbe l'esposizione al rischio di mercato da parte dei soggetti obbligati, con la possibilità che essi - ritenendo preferibile che il contributo tariffario riconosciuto sia completamente definito in base agli scambi di titoli sul mercato avvenuti negli ultimi dodici mesi (e non a quelli nei dodici mesi precedenti) - siano soggetti a un'ulteriore tensione all'acquisto e al completamento dei propri obiettivi nel primo anno. A loro parere, ciò costituirebbe, inoltre, un ulteriore stimolo all'aumento della domanda di titoli, almeno nei primi anni;
- nelle sessioni di mercato sinora tenutesi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2017 si sono riscontrati ancora prezzi di scambio di titoli superiori alle medie dei periodi precedenti;
- in data 6 settembre 2017, il GSE ha inviato all'Autorità preliminare comunicazione recante gli esiti delle verifiche di ottemperanza da parte dei soggetti obbligati degli obiettivi aggiornati 2016, che evidenziano, in particolare, una percentuale

complessiva di soddisfacimento dell'obiettivo 2016 sensibilmente minore rispetto agli anni precedenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha altresì previsto, tra l'altro:
  - all'articolo 16, comma 3, nelle disposizioni finali, che i titoli di efficienza energetica possano essere *“oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato del GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità”*;
  - all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato 2 che i titoli di efficienza energetica riconosciuti dal GSE, ai sensi degli articoli 5 e 7 del medesimo decreto, ed *“emessi [dal GME] sono di quattro tipi”*, in particolare ciascuno attestante il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria differenti ovvero attraverso interventi effettuati in specifici settori;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevede, tra l'altro, che l'Autorità approvi *“le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico”*;
- l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze del GME *“sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- l'Autorità ha approvato, rispettivamente:
  - con la deliberazione 53/2013/R/efr, la più recente versione del *“Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica (TEE)”* (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE);
  - con la deliberazione 514/2017/R/efr, la più recente versione delle *“Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”* (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei TEE), al fine di tenere conto di quanto introdotto con la deliberazione 435/2017/R/efr;
- con la medesima deliberazione 514/2017/R/efr, l'Autorità ha, inoltre, previsto, tra l'altro, che il GME:
  - predisponesse le necessarie ulteriori modifiche alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, e al Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE, nonché al Registro dei TEE e alla Guida per l'utente del registro dei TEE al fine di tenere conto del disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
  - trasmettesse all'Autorità, per la relativa approvazione, le proposte di modifica alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, delle medesime Regole, e le proposte di modifica al Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento, di cui al precedente punto;
- il GME, con la comunicazione mercato del 4 agosto 2017, ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, e, con

la comunicazione bilaterali del 4 agosto 2017, la proposta di modifica al Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE, al fine di tenere conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e dalla deliberazione 514/2017/R/efr;

- le modifiche apportate dal GME di cui al precedente punto, in particolare, sono finalizzate a far sì che il medesimo Gestore, ai fini delle negoziazioni sia tramite accordi bilaterali che sul mercato organizzato, tenga conto del numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna indicazione della tipologia e che tale conto riporti l'insieme dei titoli emessi in favore del soggetto intestatario del conto, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero da quelli oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare l'introduzione del criterio di competenza nelle regole di determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai distributori adempienti gli obblighi di risparmio energetico, prevedendo sia la dilazione della sua entrata in vigore che ulteriore gradualità nella sua applicazione, al fine di tenere conto del ritardo accumulato negli anni d'obbligo sino al 2016 nell'ottemperare completamente gli obiettivi definiti dalla normativa (e dei conseguenti effetti sugli obiettivi aggiornati per l'anno 2017 e 2018) e di consentire un più efficace dispiegarsi degli effetti delle altre modifiche alle regole di determinazione del contributo disposte con la deliberazione 435/2017/R/efr;
- in particolare:
  - prevedere la prima applicazione del criterio di competenza a valere sulle quantità di titoli residue dell'anno d'obbligo 2018, anziché dell'anno 2017, e che per gli anni d'obbligo compresi tra il 2018 e il 2020, tale criterio sia applicato a porzioni degli obiettivi residui, e non al totale di essi, in modo progressivo e uniformemente crescente;
  - disporre, fin d'ora, che l'applicazione completa del criterio di competenza avvenga con riferimento agli obiettivi residui degli anni d'obbligo successivi al 2020, non ancora definiti e che saranno oggetto della successiva determinazione prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- approvare tempestivamente le Regole di funzionamento del mercato dei TEE e Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE, come predisposti dal GME e dallo stesso trasmessi in data 4 agosto 2017 al fine di tenere conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e dalla deliberazione 514/2017/R/efr, in merito all'unificazione della tipologia di titoli;
- aggiornare il disposto della deliberazione 435/2017/R/efr, al fine di tenere conto dell'unificazione della tipologia di titoli di cui al precedente punto

## **DELIBERA**

1. di approvare gli aggiornamenti al documento “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, come predisposti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e dalla stessa trasmessi in data 4 agosto 2017 ai sensi dell’articolo 3, comma 6, delle medesime Regole;
2. di approvare gli aggiornamenti al documento “Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica”, come predisposti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e dalla stessa trasmessi in data 4 agosto 2017 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento;
3. di prevedere che i documenti “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, di cui al precedente punto 1., e “Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica”, di cui al precedente punto 2., entrino in vigore dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., in sostituzione delle Regole e del Regolamento precedentemente approvati, rispettivamente, con le deliberazioni 514/2017/R/efr e 53/2013/R/efr;
4. di modificare la deliberazione 435/2017/R/efr nei termini di seguito indicati:
  - a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 7, comma 6, le parole “ di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, di tipo V, di tipo IN, di tipo E, nonché di tipo II-CAR non ritirato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011,” sono espunte;
  - b) all’articolo 5, comma 4, primo e secondo alinea e all’articolo 6, comma 4, primo e secondo alinea, le parole “indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzati, ” sono espunte;
  - c) all’articolo 6, comma 1, lettera b), le parole “a proprio carico per l’anno d’obbligo 2016, non oltre il raggiungimento di tale quota residua” sono sostituite dalle parole “a proprio carico per gli anni d’obbligo 2016 e 2017, non oltre il raggiungimento di tali quote residue” e le parole “erogato per i titoli” sono espunte;
  - d) all’articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il contributo tariffario unitario definitivo per il corrispondente anno d’obbligo, per la quantità di titoli consegnata a valere sull’eventuale quota residua degli obiettivi a proprio carico per gli anni d’obbligo a partire dall’anno d’obbligo 2018, non oltre il raggiungimento di tale quota residua, moltiplicata per il parametro adimensionale  $\sigma$  e arrotondata all’unità con criterio commerciale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;”;
  - e) all’articolo 6, comma 1, è aggiunta la seguente lettera d):

“d) il medesimo contributo tariffario unitario definitivo di cui alla precedente lettera a), per la differenza tra la quantità di titoli consegnati a valere sull’eventuale quota residua degli obiettivi a proprio carico per gli anni

d'obbligo a partire dall'anno d'obbligo 2018, non oltre il raggiungimento di tale quota residua, e la quantità di titoli di cui alla precedente lettera c).”;

f) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

“6.1bis Il parametro adimensionale  $\sigma$  di cui al precedente comma è pari a 0,25, con riferimento all'anno d'obbligo 2018, a 0,5, con riferimento all'anno d'obbligo 2019, e a 0,75, con riferimento all'anno d'obbligo 2020.”;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
6. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 435/2017/R/efr come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*